



N.1587.-

Ministero della Sanità

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE-SIRACUSA

IL MEDICO PROVINCIALE

VISTA l'istanza in data 3=3=1971 della S.p.A. RASIOM-Raffinerie Siciliane Oli Minerali - Augusta, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla conservazione del gas "acido fluoridrico";

SENTITA la relazione del Comandante dei VV.FF. dalla quale risulta, in seguito a sopralluogo, l'idoneità della zona adibita a deposito, in quanto munita di tutti gli accorgimenti tecnici di difesa, ben definita e non adibita ad altri usi;

CONSIDERATO che gli impianti, già collaudati dall'uso, offrono garanzie di sicurezza e lo stesso dicasi per la funzionalità dei mezzi di detenzione impiegati;

VISTO il parere favorevole in data 18=3=1971 della Commissione Tecnica Permanente, di cui all'art.39 del D.P.R. 10=6=1955 n.854, con la prescrizione di massima dell'osservanza delle norme vigenti per il trasporto dell'acido fluoridrico;*

VISTA la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa di L.15.000;

RITENUTO di potere concedere la richiesta autorizzazione;

RITENUTO che la Società è esentata dall'autorizzazio-

ne alla utilizzazione del gas suddetto, ai sensi del-

l'art.62 del R.D. n.147/1927;

VISTO il R.D. 9=1=1927 n.147;

VISTO il D.P.R. 10=6=1955 n.854;

VISTA la legge 13=3=1958 n.296;

DECRETA :


La S.p.A. RASIOM -Raffinerie Siciliane Oli Minerali -
Augusta, è autorizzata a conservare e custodire nella
zona dello Stabilimento, a ciò adibita, il prodotto
"acido fluoridrico".-

La presente autorizzazione è vincolata all'osservan-
za delle prescrizioni contenute nel Regolamento 9=1=
1927 n.147 citato in premessa.-

SIRACUSA, 23=3=1971

IL MEDICO PROVINCIALE

(Dott. V.Minissale)



[Handwritten signature]